DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSOGGETTAMENTO DI TALUNE PLUSVALENZE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Art. 2

Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva si applica in ragione del 20 per cento della plusvalenza, determinata ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e ridotta del 7 per cento a titolo di riconoscimento forfettario di minusvalenze derivanti da operazioni previste nel medesimo articolo; l'aliquota e' ridotta al 12,5 per cento se il periodo intercorso tra la data di acquisto e quella del realizzo e' superiore a diciotto mesi. Nel caso di cessione di azioni acquisite a seguito dell'esercizio del diritto di opzione, ai fini della individuazione della data di acquisto si ha riguardo a quella in cui sono state acquistate le azioni gia' possedute; se le azioni derivano dall'acquisto staccato di diritti di opzione, la data di acquisto coincide con quella in cui sono stati acquistati i rispettivi diritti. Le aziende ed istituti di credito, gli agenti di cambio, i commissionari di borsa, i notai, le societa' emittenti o acquirenti e gli altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, che agiscono come tramite o comunque intervengono nelle operazioni di cui all'articolo 1, effettuano, all'atto del pagamento del corrispettivo, la relativa ritenuta rilasciandone apposita certificazione. Se il pagamento del corrispettivo non e' contestuale, per conseguire la prestazione richiesta ovvero per l'esercizio del diritto derivante dall'operazione, deve essere versato ai predetti soggetti l'ammontare corrispondente all'importo della ritenuta, sempreche' non sia documentato con l'apposita certificazione che la plusvalenza e' gia' stata assoggettata alla tassazione ovvero sia dimostrato che non ne ricorrevano i presupposti. Se il prezzo d'acquisto non puo' essere certificato all'atto della vendita in quanto manca il possesso delle partecipazioni o diritti, la plusvalenza e' determinata all'atto della presentazione, ai soggetti sopraindicati, del certificato comprovante il prezzo d'acquisto delle partecipazioni o diritti compravenduti e comunque non oltre la chiusura del mese borsistico. Le ritenute sono riscosse mediante versamento diretto al concessionario della riscossione, competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto tenuto ad effettuarle, entro i primi quindici giorni del secondo mese successivo a quello in cui esse sono state operate. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati la ritenuta si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni periodiche. I soggetti di cui al comma 1 devono dichiarare, nella dichiarazione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,

senza indicazioni nominative, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e quello delle relative ritenute, distinte a seconda dell'aliquota applicata. Le persone fisiche e gli altri soggetti di cui all'articolo 1 devono dichiarare nella dichiarazione dei redditi le plusvalenze realizzate tramite intermediari non residenti e provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva con le modalita' di cui all'articolo 3, primo comma, n. 3), e secondo comma, lettera c), e all'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Versione in vigore dal 29 novembre 1990, non più in vigore dal 28 gennaio 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
Estremi	Decreto-legge 27 novembre 1990, n. 350
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-relative-all-assoggettamento-di-talune-plusvalenze-ad-1990/art-2-modalita-di-applicazione-dell-imposta-sostitutiva/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it